



COMUNE DI BADOLATO

Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.163 DATA 15.10.2013

OGGETTO: Addizionale comunale IRPEF – Proposta al Consiglio Comunale approvazione aliquote anno 2013 e Regolamento per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF

L'anno **duemilatredici** addì **quindici** del mese di **ottobre** alle ore **17,00** si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, con la presenza dei Sigg.:

			presente	Assente
PARRETTA	Giuseppe Nicola	- Sindaco-		x
PIPERISSA	Vincenzo	- Vice Sindaco -	x	
NAIMO	Antonio	- “ -	x	
GALLELLI	Francesco	- “ -	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Vincenzo Prenestini

Assume la Presidenza il Sig. Vincenzo Piperissa – Vice Sindaco- il quale constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

=====

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, Decr. Leg.vo n.267/2000

-Per la regolarità tecnica: si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr. Giuseppe Caristo

Si attesta che, ai sensi dell'art.153, comma 5°, del D. Lgs 18.08.2000, n.267, esiste la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

////////////////////////////////////

-Per la regolarità contabile: si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr. Giuseppe Caristo

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i commi 2 e 3 l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, relativo all'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191,

ATTESO che :

1. ai sensi della citata norma i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;
2. l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
3. ai sensi delle disposizioni di legge citate la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a);

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 che fa esplicito riferimento ad apposito regolamento per la disciplina dell'aumento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef ed in particolare dispone che i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale, di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs 360/1998, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

EVIDENZIATO che è indispensabile assicurare idonee fonti di finanziamento alle spese a carattere ricorrente e considerata l'entità della ulteriore manovra finanziaria prevista dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 "Spending Review" che prevede riduzioni ai trasferimenti ai Comuni, per cui si rende necessario determinare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef allo 0,8;

VISTO IL D.Lvo 267/2000 e il D.L.vo 446/1997 e le altre norme citate nelle premesse

VISTI i pareri resi a norma di legge;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) **Di proporre** al Consiglio Comunale :
 - a) l'aumento per l'anno 2013 dell'Addizionale Comunale IRPEF determinandola nell'aliquota dello 0,8%;
 - b) l'approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006, del **Regolamento per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF**, allegato alla presente deliberazione (ALL: A);
- 2) **Di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della L. n. 296/2006,
- 3) **Di comunicare** la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di esecutività;
- 4) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del DLgs n. 267/00.

=====

Approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO-PRESIDENTE
F.to Vincenzo Piperissa

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vincenzo Prenestini

Il Responsabile dell'Area Amm.va visti gli atti d'Ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione, a norma del D. Lgvo n.267/2000, art.124 viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal 29/10/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
f.to Francesco Criniti

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Badolato, lì 29/10/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
f.to Francesco Criniti

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.P.E.F. – PROPOSTA APPROVAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il comune di Santa Caterina dello Ionio, , determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è pari a 0,8 punti percentuali e viene applicata annualmente tramite delibera apposita del Consiglio Comunale.

Art. 3

Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile nei limiti di legge

Art. 4

Disciplina della riscossione

1. L'addizionale è versata direttamente al Comune secondo le modalità definite con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanati ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27/12/2006, n. 296 ed utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle entrate da associare al codice catastale del Comune.

Art. 5

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.